

L.R. 7 novembre 2017, n. 42.

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.

Art. 1 *Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici regionali.*

2. Le procedure di liquidazione di cui all'*articolo 4 della [legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30](#)* (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali), sono concluse entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.